



## COMUNE DI VEROLAVECCHIA

Provincia di Brescia

P.zza G. Verdi n° 7  
25029 Verolavecchia

Prefisso Telesettivo	<b>030</b>
Ufficio Segreteria -SINDACO	9360407
Uffici Demografici	931177
Ufficio Ragioneria Economato	9360994
Ufficio Servizi Sociali	9360933
<b>Ufficio Tecnico</b>	<b>9360960</b>
Ufficio Polizia Municipale	932131
Telefax (linea diretta)	931777
<b>Telefax Ufficio Tecnico</b>	<b>9360960</b>
e-mail tecnico@comune.verolavecchia.bs.it	

CAP 25029 - Piazza G. Verdi, 7  
Codice Fiscale 88002730179  
Partita I.V.A. 00727360984

Prot. 6160

**Ordinanza n. 30/2009**

**Verolavecchia 22/09/2009**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E S..M.I.

### IL SINDACO

Premesso che:

- in data 18.09.2009 a seguito segnalazione da parte di un privato, personale dell'Ufficio Tecnico di Verolavecchia richiedeva l'intervento dell'ARPA di Brescia per la presenza di materiale contenete fitofarmaci lungo il corso d'acqua denominato " vaso Fiume"
- in data 21.09.2009 personale dell' Ufficio Tecnico del Comune di Verolavecchia comunicava al Comune di Verolanuova – Ufficio Polizia Locale la presenza di materiale tossico lungo il canale "Seriolazza" in proprio territorio;

Preso atto della nota ASL in data 22.09.2009 Prot. 0135283, Prot. Com. 6134 del 22.09.2009, con la quale l'Ente ha comunicato l'esito delle iniziali ispezioni, avvenute alla presenza di personale addetto dell'ARPA di Brescia, dei Carabinieri della Stazione di Verolanuova, Carabinieri NOE, degli Agenti di Polizia Locale di Verolanuova e dell'Agente di Polizia Locale di Verolavecchia, dal quale risulta accertata la presenza di sostanze quali erbicidi e diserbanti nel vaso Seriolazza nel tratto del Comune di Verolanuova ;

Tenuto conto che con la sopra richiamata nota l'ASL sede di Leno ha richiesto al Comune in via cautelativa di emettere apposita ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla proibizione di qualsivoglia utilizzo umano, zootecnico, agricolo per la caccia o per la pesca delle acque interessate dall'inquinamento fino alla conclusione delle indagini da parte degli enti preposti;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, i quali disciplinano i poteri del Sindaco per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze igienico sanitarie;

**ORDINA**

**la proibizione di qualsivoglia utilizzo umano, zootecnico, agricolo, della caccia e della pesca, delle acque del Vaso Seriolazza (comprese diramazioni irrigue) nel tratto del Comune di Verolavecchia denominato Vaso Fiume e relativi effluenti fino al Fiume Strone e nel tratto del Fiume Strone compreso tra la località Scorzarolo fino al confine con Verolanuova;**

### **DISPONE**

1. la predisposizione di idonea segnaletica per vietare l'utilizzo delle acque lungo il corso del canale indicato;
2. di trasmettere copia della presente all'ARPA di Brescia, all'ASL di Leno, al NOE Carabinieri di Brescia i quali, in caso di accertata violazione della presente e per gli aspetti di competenza, provvederanno alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria ed alla irrogazione della relativa sanzione;
3. di notificare copia della presente ai proprietari terrieri interessati ed al Presidente del consorzio Roggia Seriolazza.

### **AVVERTE**

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso (Legge 06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dal ricevimento dello stesso (D.P.R. 24.09.1971, n. 1199).

Verolavecchia lì 22/09/2009

**IL SINDACO**  
**Prof. Sergio Zanetti**

